



COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E DISABILI

Art. 1

Oggetto e finalità dell'intervento economico

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano gli interventi economici a carico del Comune finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di anziani e disabili in strutture residenziali regolarmente autorizzate in base alle vigenti norme regionali in materia e sono finalizzate all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati sulla base della situazione economica equivalente e della composizione del nucleo familiare.

L'intervento economico si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento (di seguito definite retta) e della quota spese personali in favore di quei soggetti per i quali si renda necessario l'inserimento stabile presso strutture residenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.

L'inserimento in struttura residenziale rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.

Art. 2

Destinatari

Destinatari degli interventi economici sono i soggetti anziani e disabili che siano residenti nel Comune, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 4 della L. 328/2000.

Per i suddetti soggetti devono ricorrere le seguenti condizioni:

- essere anziani ultrasessantacinquenni affetti da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale, parziale o totale certificata;
- essere anziani ultrasessantacinquenni anche autosufficienti, purché sia certificata l'impossibilità di vivere al domicilio;
- essere persone di età compresa fra i diciotto e i sessantaquattro anni affette da disabilità (fisica, psichica, mentale o sensoriale) temporanea o permanente, che è causa di perdita

dell'autonomia personale, anche parziale, certificata e documentata, che vivono soli o in un ambiente familiare inadeguato;

- essere persone adulte e anziane con condizioni sanitarie e sociali tali da non rendere possibile la permanenza presso la propria abitazione;
- aver ottenuto, per quanto di rispettiva competenza, da parte dei Servizi/Medici Specialistici e dal Servizio Sociale Professionale del Piano di Zona che ha in carico l'utente, la valutazione che individua l'inserimento in struttura necessario per rispondere alle esigenze di cura e tutela della persona;

Ulteriori specifiche condizioni:

- possedere risorse finanziarie (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali insufficienti alla copertura del costo della retta, compresa la casa di abitazione, a meno che nella stessa non risultino residenti i seguenti soggetti, non titolari del diritto di proprietà/usufrutto su altra abitazione:
 - per l'anziano: coniuge, figli, fratelli/sorelle
 - per il disabile: genitori, coniuge, figli
- essere in possesso di un'attestazione in corso di validità relativa al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE uguale od inferiore ad € 15.000,00, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di ridefinire annualmente le soglie di accesso con proprio atto deliberativo.

Art. 3

Cause di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione dall'ammissione all'integrazione della retta di ospitalità:

- la titolarità di risorse finanziarie (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali sufficienti alla copertura del costo della retta, compresa la casa di abitazione, a meno che nella stessa non risultino residenti i seguenti soggetti, non titolari del diritto di proprietà/usufrutto su altra abitazione:

- 1) per l'anziano: coniuge, figli, fratelli/sorelle;
- 2) per il disabile: genitori, coniuge, figli.

Art. 4

Procedura per la richiesta dell'integrazione della retta

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Il procedimento può essere avviato anche d'ufficio per situazioni eccezionali segnalate dai servizi sociali /sanitari del territorio.

L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

- a) valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni);
- b) situazione finanziaria e patrimoniale dell'interessato relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;
- c) l'impegno a comunicare di poter utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;

d) ogni altra dichiarazione e documentazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche dell'interessato.

Art. 5 Istruttoria

Il Comune, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'integrazione della retta, valuterà l'esistenza delle condizioni di necessità assistenziale che hanno determinato l'impossibilità di permanenza nella propria abitazione della persona. Contestualmente, verifica la presenza delle condizioni di necessità economica che non consentono al beneficiario dell'intervento di provvedere in tutto o in parte al pagamento integrale della retta di ricovero con risorse proprie.

L'ufficio servizi sociali, ricevuta l'istanza, adotta quindi i seguenti adempimenti istruttori:

- verifica la completezza della stessa e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni sottoponendola a procedura di regolarizzazione;
- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'ammissione all'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente testo con particolare attenzione alle condizioni socio – sanitarie, finanziarie e patrimoniali del beneficiario;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche;
- richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
- predispone tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

In via del tutto eccezionale, nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria dell'istanza, comunque prodotta ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, viene effettuata successivamente al collocamento dell'utente in struttura.

Qualora, dopo l'avvenuto accoglimento della richiesta, si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa anche nei confronti degli eredi del beneficiario del contributo e, se del caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione, delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dall'Ordinamento Giuridico.

In nessun caso è consentita la retroattività dell'intervento rispetto alla domanda.

Art. 6

Soggetti inseriti nelle strutture residenziali non destinatari di interventi economici

Nel caso si verifichi che a seguito di istruttoria il soggetto richiedente non possieda i requisiti per l'integrazione della retta, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il Servizio Servizi Sociali procederà a predisporre i provvedimenti amministrativi per il rigetto dell'istanza, rimanendo comunque a disposizione del soggetto e dei familiari dello stesso nel caso si ravvisi la necessità di interventi assistenziali di natura non economica.

Art. 7

Concorso alla spesa dell'anziano / disabile

Il soggetto da inserire concorre al pagamento della retta con tutte le proprie risorse economiche/finanziarie presenti e future, tenuto conto delle dichiarazioni e degli impegni assunti in fase istruttoria, nonché dell'esigenza di tenere a disposizione una quota per le proprie spese personali di importo di norma **non superiore a 150,00 Euro** e comunque quantificabile a seconda dei singoli casi.

Qualora la persona sia titolare di beni immobili (compresa la casa di abitazione) e/o di risorse finanziarie di cui non ha l'immediata disponibilità, il Comune, esclusivamente per rispondere a improcrastinabili e urgenti esigenze di cura e tutela della persona, può anticipare le somme

necessarie all'integrazione della retta restando impregiudicata ogni eventuale successiva azione di recupero / rivalsa anche nei confronti degli eredi del beneficiario del contributo.

Nel suddetto caso, il richiedente o chi lo rappresenta, nell'ambito dell'istruttoria diretta all'ammissione all'integrazione della retta da parte del Comune, deve assumere l'impegno formale di comunicare all'Ente il momento in cui tali beni saranno disponibili per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l'integrazione.

Qualora il richiedente non risulti in grado di assumersi suddetto impegno e sia privo di rappresentante legittimato ovvero, qualora presente, questi sia titolare di interessi contrastanti con quelli del richiedente, il Comune, tramite i propri servizi sociali (in assenza di altri soggetti che possono promuovere il ricorso o di loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente autorità giudiziaria affinché siano adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, previste dal Codice Civile.

Art. 8

Criteri di quantificazione dell'integrazione retta

Nel caso in cui le condizioni economiche e patrimoniali del beneficiario dell'inserimento siano parzialmente o totalmente insufficienti a garantire la copertura dell'importo mensile della retta e l'assistito non abbia richiesto esplicitamente un intervento da parte dei parenti obbligati agli alimenti, in conformità con le disposizioni contenute nella Legge n° 328/2000 e nella Legge Regionale n° 23/2005, il Comune assume gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica della retta.

La capacità di provvedere alla copertura delle spese di ricovero da parte dell'interessato è calcolata sottraendo dall'importo mensile della retta gli importi degli emolumenti e i proventi di qualsiasi natura percepiti mensilmente dal beneficiario al netto della quota mensile destinata a sostenere le spese personali in misura, di norma, non superiore a 150,00 Euro. Per esigenze particolari, idoneamente documentate, e valutate dal servizio sociale, la predetta quota può essere rivista tenuto conto della disponibilità di bilancio.

Una volta determinata tale capacità, inoltre, al fine di quantificare la quota di integrazione da parte del Comune verrà presa in considerazione l'attestazione ISEE rilasciata secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 come modificato dalla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art.2 sexies e dal Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016, all'art. 6, co. 3 (ISEE per Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo).

Nei casi in cui, in seguito alla quantificazione dell'incapacità parziale o totale di far fronte alle spese relative all'inserimento in struttura (importo mensile della retta - importi degli emolumenti percepiti) il Comune di Casteggio provvederà all'integrazione della retta, quantificando il suo importo in base alla seguente tabella:

FASCIA	VALORE ISEE	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE ENTE
I	DA 0,00 A 4.000,00	100% quota incapacità a provvedere alle spese
II	DA 4.000,01 A 6.000,00	90% quota incapacità a provvedere alle spese
III	DA 6.000,01 A 8.000,00	80% quota incapacità a provvedere alle spese
IV	DA 8.000,01 A 10.000,00	70% quota incapacità a provvedere alle spese
V	DA 10.000,01 A 12.000,00	50% quota incapacità a provvedere alle spese

VI	DA 12.000,01 A 14.000,00	30% quota incapacità a provvedere alle spese
VII	DA 14.000,01 A 15.000,00	10% quota incapacità a provvedere alle spese
VIII	OLTRE 15.000,00	Nessuna contribuzione

Le percentuali di contribuzione di compartecipazione alla spesa e le fasce ISEE possono essere aggiornate, ove necessario, da parte della Giunta Comunale.

Ogni anno il richiedente l'integrazione della retta deve fornire i dati aggiornati relativi ai redditi e a tutte le risorse economiche di cui dispone e presentare una certificazione ISEE aggiornata, al fine di consentire all'Ufficio Servizi Sociali l'aggiornamento della quota di integrazione della retta.

Nel caso in cui successivamente all'inserimento in struttura, il ricoverato divenisse beneficiario di ulteriori emolumenti (indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ecc) precedentemente non posseduti, l'integrazione della retta sostenuta dal Comune di Casteggio dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. Nel suddetto caso, tale anticipazione dovrà essere restituita al Comune.

Qualora la persona inserita in struttura possieda beni immobili e non abbia la liquidità sufficiente per il pagamento dell'intera retta o di parte di questa, l'integrazione da parte del Comune viene erogata a titolo di anticipo e l'Ente attuerà il recupero delle suddette somme rivalendosi sui beni del ricoverato in vita o post mortem, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge.

L'ammontare dell'integrazione della retta a carico del Comune verrà erogata al richiedente solo dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 4.

Le integrazioni della retta da parte del Comune devono sempre essere autorizzate dall'Ente stesso e la spesa deve essere contenuta nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio destinate per quella specifica finalità assistenziale. Nel caso in cui le domande di integrazione dovessero superare le disponibilità di bilancio, verrà stilata apposita graduatoria.

Art. 9

Forma di erogazione del contributo

Il contributo è erogato direttamente alla Struttura presso la quale l'anziano o adulto con disabilità risulta ospitato.

Non sono ammesse forme diverse di erogazione; in particolare non è ammessa l'erogazione a favore del richiedente a familiari o delegati di questo.

Art. 10

Procedura d'ufficio per il recupero coattivo delle somme dovute all'Ente.

Nel caso in cui l'ammissione dell'anziano e del disabile sia avvenuta a fronte dell'urgente necessità disciplinata dall'art. 5 del presente Regolamento ed il soggetto beneficiario dell'intervento economico non abbia ottemperato in tutto o in parte agli obblighi di sua spettanza, verrà avviata, anche nei confronti degli eredi del beneficiario del contributo, procedura di rivalsa per il recupero anche coattivo delle somme indebitamente sostenute dall'Ente, stante quanto prescritto dall'art.155 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. n. 773/1931.

Il Comune si riserva inoltre di procedere, laddove ne ricorrano i presupposti, a segnalare la situazione del soggetto beneficiario dell'intervento assistenziale alla competente Autorità Giudiziaria affinché siano adottate le misure, previste dal Codice Civile, di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ferma restando la responsabilità di cui all'art. 591 del Codice Penale.

Art. 11

Verifiche e controlli

L'Amministrazione Comunale eseguirà i controlli e le verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente Regolamento, procedendo con il metodo a campione, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc.

L'Amministrazione potrà rifiutare o sospendere il contributo qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente comunque disponga di mezzi sufficienti a sostenere la retta di ricovero.

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 è prevista l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e l'esclusione dal beneficio richiesto.

E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà immediatamente applicabile all'utenza già inserita nei servizi residenziali con conseguente ricalcolo degli oneri di integrazione del Comune.

Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.
